



**Città di Nichelino**  
Città Metropolitana di Torino

---

## **REGOLAMENTO DELLA TOPONOMASTICA**

---

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30.04.2026

---

---

## INDICE

---

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
<b>1</b>	COMPETENZE COMMISSIONE COMUNALE TOPONOMASTICA	<b>3</b>
<b>2</b>	COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE	<b>3</b>
<b>3</b>	CONVOCAZIONE	<b>3</b>
<b>4</b>	DECISIONI	<b>4</b>
<b>5</b>	FUNZIONI D'INIZIATIVA	<b>4</b>
<b>6</b>	FUNZIONI CONSULTIVE	<b>4</b>
<b>7</b>	REGISTRO DELLE DENOMINAZIONI	<b>5</b>
<b>8</b>	DEROGHE	<b>5</b>
<b>9</b>	LAPIDI E CIPPI	<b>5</b>
<b>10</b>	EDIFICI SCOLASTICI	<b>5</b>
<b>11</b>	NORME FINALI	<b>5</b>

## **Art. 1 – Competenze Commissione Comunale Toponomastica**

1. La denominazione di strade, aree, edifici ed altre strutture la cui intitolazione compete al Comune, è deliberata dalla Giunta Comunale previo parere o su proposta della Commissione Comunale per la Toponomastica.
2. La Commissione prende in esame le proposte di denominazione di strade, aree, edifici ed altre strutture della città, privilegiando personalità/eventi legati alla Città di Nichelino, o comunque universalmente riconosciuti come degni di essere celebrati e ricordati. Particolare attenzione verrà posta alle intitolazioni femminili, con lo scopo di colmare il gap di genere esistente nella toponomastica cittadina. Nell'ottica di ottenere un riequilibrio di genere, in conformità con il principio di eguaglianza sostanziale sancito dall'articolo 3 della Costituzione, a ogni gruppo di intitolazioni maschili dovrà corrispondere un gruppo di intitolazioni femminili superiore di almeno un'unità, riducendo gradualmente il divario.
3. La Commissione esprime inoltre pareri e proposte alla Giunta Comunale in merito alla collocazione di piccoli monumenti, lapidi e cippi commemorativi ed analoghi manufatti a ricordo, in spazi ed aree pubbliche, ovvero private ad uso pubblico, o comunque prospicienti le aree di circolazione di cui all'articolo 41 del D.P.R. 3 maggio 1989 n. 223 anche se apposti su edifici o manufatti di proprietà privata prestando attenzione al riequilibrio di genere.
4. Le intitolazioni e le collocazioni di cui al presente articolo sono deliberate dalla Giunta Comunale e dopo la conclusione dei relativi adempimenti, sono attuate entro un congruo termine e compatibilmente con le risorse disponibili.

## **Art. 2 – Composizione della Commissione**

1. La Commissione Comunale per la Toponomastica è costituita dalla Conferenza dei/delle Capigruppo del Consiglio Comunale. La Commissione, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere l'intervento di altri soggetti (esperti in storia locale, docenti, tecnici ecc.) con funzione consultiva. La partecipazione di tali soggetti ai lavori della Commissione non comporta oneri per l'Amministrazione Comunale.
2. La Commissione, presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale, viene convocata di norma una volta all'anno.
3. Alle riunioni della Commissione partecipano il/la Segretario/a Generale o suo/a delegato/a o il/la Dirigente dell'Area che svolge anche funzioni di segretario/a della Commissione.
4. Alle riunioni della Commissione è invitato il/la Sindaco/a.

## **Art. 3 – Convocazione**

1. La convocazione della Commissione è inviata ai componenti dal Presidente del Consiglio Comunale almeno sette giorni prima della data della riunione e deve contenere l'ordine del giorno dei lavori.
2. Per la validità della riunione è richiesto il numero legale previsto per la validità delle sedute della Conferenza dei Capigruppo.

#### **Art. 4 – Decisioni**

1. Le proposte sono approvate dalla Commissione se ottengono il voto favorevole dei membri della Conferenza di Capigruppo i quali, in ragione della consistenza dei rispettivi gruppi, rappresentino i due terzi dei Consiglieri Comunali.
2. Qualora non si determini la maggioranza prevista la proposta si intende respinta.
3. Delle decisioni della Commissione viene redatto verbale sintetico contenente il risultato della votazione ed i pareri espressi dai componenti esterni alla Conferenza dei/delle Capigruppo. Le proposte ed i pareri trasmessi alla Giunta devono essere corredati dal relativo verbale.

#### **Art. 5 – Funzioni d’iniziativa**

1. La Commissione può proporre alla Giunta l’espressa indicazione della denominazione della strada, area, edificio od altra struttura da intitolare.
2. La Giunta Comunale di norma fa proprie le proposte della Commissione e procede ad adottare le necessarie deliberazioni come previsto dall'articolo 1, comma 4.
3. Nel caso la Giunta Comunale non intenda accogliere la proposta di intitolazione formulata dalla Commissione il/la Sindaco/a ne dà adeguata motivazione alla Commissione stessa e richiede ad essa una nuova proposta entro il termine di venti giorni.
4. Su tale ultima proposta la Giunta è tenuta a provvedere in conformità.

#### **Art. 6 – Funzioni consultive**

1. La Commissione è tenuta a pronunciarsi sulle segnalazioni del Sindaco/a o della Giunta Comunale in merito a strade, aree, edifici, sale interne ed altre strutture per le quali è necessario procedere all'intitolazione, entro quarantacinque giorni dalla segnalazione.
2. La Commissione è altresì, tenuta a pronunciarsi, sulle proposte di intitolazione ad essa sottoposte da:
  - a) il/la Presidente del Consiglio Comunale;
  - b) uno/a dei suoi componenti;
  - c) un/a componente del Consiglio Comunale;
  - d) almeno n. 200 firme di cittadini/e.
3. Le proposte devono fare riferimento a specifiche strade, aree o strutture da intitolare e devono essere corredate dalla biografia della personalità o dalle notizie circa l'evento oggetto della proposta e, se trattasi di lapidi e/o piccoli manufatti, dalle relative specifiche tecniche.
4. Il/la Presidente sottopone alla Commissione anche eventuali proposte avanzate da soggetti diversi da quelli di cui al precedente comma 2 (Associazioni, Comitati di Quartiere ecc.) richiedendo il pronunciamento della Commissione stessa.
5. La Commissione, esprimendo il proprio parere sulle proposte formulate ai sensi dei commi precedenti, può decidere:
  - l'accoglimento, con conseguente trasmissione alla Giunta per le determinazioni di competenza;
  - l’inserimento nel Registro di cui al successivo articolo 10;
  - il rigetto.

6. Del parere espresso e della eventuale decisione assunta dalla Giunta Comunale è data tempestiva comunicazione ai/alle proponenti.

### **Articolo 7 – Registro delle denominazioni**

1. E' istituito il Registro delle denominazioni, nel quale sono raccolte ed archiviate le intitolazioni che la Commissione ha deciso di inserire, ai sensi del precedente articolo 6, comma 5.

### **Art. 8 - Deroghe**

1. Per l'intitolazione a personalità per le quali non è ancora decorso il termine decennale prescritto dovrà essere richiesta l'autorizzazione prevista dalla legge n. 1188 del 23 giugno 1927.

### **Art. 9 - Lapidi e Cippi**

1. I costi, oneri e spese relative alla fornitura, posa e successive manutenzioni ordinarie e straordinarie delle lapidi, cippi commemorativi, o analoghi manufatti posti a ricordo, saranno a totale carico dei richiedenti/promotori dell'iniziativa, tranne diversa decisione assunta dalla Giunta, su proposta della Commissione; inoltre se posti lungo il sedime pubblico o in vista di esso, nei parchi o nei giardini devono essere comunque autorizzati dalla stessa Commissione Toponomastica.

2. L'ubicazione e la tipologia sono concordate, a seconda dei casi, con il competente Servizio comunale e con la Proprietà del suolo e/o dello stabile interessato.

### **Articolo 10 - Edifici scolastici**

1. L'intitolazione degli edifici scolastici è disciplinata dalla Circolare Ministeriale 12 novembre 1980 n. 313.

### **Articolo 11 - Norme finali**

1. Le inaugurazioni sono disposte dal/dalla Presidente del Consiglio Comunale.

2. Le intitolazioni e le inaugurazioni sono sospese, ai sensi dell'articolo 9 comma 1 della Legge 22 febbraio 2000 n. 28, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto.